

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4042

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

—————

Norme a tutela della qualità degli spazi urbani

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il patrimonio architettonico e paesaggistico costituisce una delle maggiori risorse di cui l'Italia può giustamente vantarsi: non solamente dal punto di vista economico, vista la potenzialità turistica che esso ancora riserva, ma anche per la consapevolezza storica e culturale del paese. Le nostre città sono ricche di splendidi edifici, piazze e strade che ospitano gioielli architettonici o comunque testimoniano una storia plurisecolare, parchi e giardini famosi in tutto il mondo. Da qualche tempo assistiamo alla valorizzazione di questo patrimonio e ad un fiorire di iniziative di restauro e risistemazione di questi spazi. In genere si tratta di opere a lungo auspicate dai cittadini, che vedono in prima fila le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche. Quasi sempre parte dagli enti pubblici la meritoria iniziativa di restituire all'antico splendore i luoghi storici: nelle città, anche in vista di importanti scadenze, come l'evento Giubileo, assistiamo all'apertura di numerosissimi cantieri che, pur generando inevitabili disagi agli abitanti delle zone interessate, promettono comunque un miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Quando non promuovono direttamente le opere principali, con l'impiego spesso di notevoli fondi pubblici, quasi sempre le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad esprimere pareri e rilasciare autorizzazioni o concessioni edilizie nel caso di lavori svolti da privati. Molto spesso sono però giunte lamenti proprio da parte dei cittadini in relazione a questi interventi: abbiamo una ricca documentazione di opere svolte in modo opinabile, che interessano tutti gli angoli della penisola. Si va da antiche piazze oggetto di interventi di recupero che le hanno rese pressoché inaccessibili ai passanti, fino a giardini risistemati con colate di asfalto che hanno fortemente ridotto gli spazi verdi. Il problema, come si comprende, è dunque la qualità dell'intervento

piuttosto che la necessità dell'opera. Nessuna legge, ovviamente, può prescrivere puntualmente come deve operare il professionista incaricato del progetto, ma si possono certo fissare criteri generali per sottolineare come l'architettura sia una espressione della cultura di un popolo e meriti pertanto una tutela specifica, con una particolare attenzione per i risvolti qualitativi dell'opera. Questo disegno di legge intende creare le condizioni ideali affinché gli interventi a favore del patrimonio edilizio e urbanistico non si trasformino in «violenze» contro la storia e la funzione dei manufatti oggetto di risistemazione, così contraddicendo le finalità ispiratrici degli interventi stessi.

L'articolo 1 della nostra proposta contiene un enunciato di principio di grande rilievo: la qualità delle costruzioni ed il loro armonico inserimento nell'ambiente naturale o urbano circostante costituiscono un patrimonio di interesse pubblico, al cui rispetto sono tenute le pubbliche amministrazioni chiamate, in qualsiasi fase dello svolgimento di operazioni edilizie, ad intervenire con propri investimenti o con l'emissione di pareri o concessioni. Da questo principio ispiratore deriva l'esigenza, espressa con l'articolo 2, che sia previsto l'obbligo dell'intervento di un architetto in qualsiasi opera soggetta, in base alla normativa vigente, al rilascio di una concessione edilizia, salva la possibilità di avvalersi dell'opera di altri tecnici o professionisti, quali ingegneri e geometri, che concorrano da soli o in *équipe* alla progettazione e alla successiva realizzazione dell'opera. Per tutelare ancor meglio il patrimonio artistico, si istituisce il diploma di laurea in architettura del paesaggio, disciplina ora relegata al rango di specializzazione *post lauream* oppure oggetto di corsi privati, fondata sull'insegnamento di materie quali, solo per citarne alcune, storia delle città e dei giardini, archeologia, zoologia e botanica, geologia e dinamiche

ambientali, normativa vigente sulle valutazioni d'impatto, storia dell'arte ed altre ancora. In tal modo otterremo professionisti capaci di leggere le vicende del luogo su cui si interviene e di produrre un intervento armonico con la cultura, le finalità e la storia degli spazi. Il restauro o l'innovazione restituiranno dunque un edificio o una piazza pienamente accessibili ai cittadini, ben inseriti nel paesaggio circostante. L'articolo 3, invece, si riferisce particolarmente agli interventi di riqualificazione, recupero, innovazione e riqualificazione di spazi urbani (intesi come strade, piazze, parchi e giardini) e di edifici prospicienti su tali spazi. L'ambito di intervento non riguarda i soli centri storici delle città d'arte ma anche le periferie ed i quartieri moderni, scenario di lavori che hanno lasciato insoddisfatti o perplessi sia gli studiosi sia i cittadini. Per tutte le opere eseguite su questi spazi, sia da privati che da enti pubblici, si richiede una preventiva valutazione d'impatto paesaggistico, in modo tale che i progetti siano accompagnati da una documentazione che permetta di comprendere l'esito dell'opera sull'ambiente in cui viene a cadere. In ogni caso si richiede che l'intervento sia rispettoso dei valori architettonici ed estetici storicamente propri dell'oggetto della risistemazione. Una norma specifica chiede a tutti gli enti di approntare, prima della progettazione, una ricerca sulla storia e la valenza architettonica dello spazio in questione, corredata delle ricerche archeologiche e geologiche ritenute più opportune, in modo da fornire ai progettisti tutti gli elementi per produrre una ideazione qualitativamente all'altezza delle aspettative. Tali ricerche sono solo il primo passo di una generale mappatura del patrimonio culturale urbano e comunque saranno demandabili ad esperti del settore. In questo quadro si inserisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di appositi piani del colore e di piani di illuminazione che esaltino, rispettandole, le bellezze architettoniche. Così provveduto a garantire le

premesse per una soddisfacente progettazione, l'articolo 4 passa alla valutazione dei progetti; in questa sede si richiede che almeno uno (o, a seconda delle specifiche esigenze del caso concreto, più di uno) dei membri delle commissioni chiamate ad esprimere pareri o rilasciare concessioni sia un esperto con particolari requisiti: laureato in architettura del paesaggio oppure architetto o ingegnere avente almeno dieci anni di esperienza ed un *curriculum* attestante specifica competenza in materia. Si badi bene che questi stessi sono i requisiti richiesti ai progettisti. In mancanza, il progettista può farsi assistere da un tutore che si assume l'onere della responsabilità dell'esito dei lavori. Per quanto concerne poi l'appalto che segue alla scelta del progetto, si richiede (articolo 5) che il criterio qualitativo prevalga su quello del prezzo, onde evitare gli eccessi di ribasso. In attesa dell'entrata a regime delle facoltà di architettura del paesaggio, gli enti locali cureranno l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei ruoli tecnici, garantendo in tal modo un personale capace di esprimere valutazioni o, all'occorrenza, progetti che rispettino la storia degli spazi e l'ambiente in cui essi si trovano. Per utilizzare appieno l'innovativo strumento dei concorsi di idee o progettazione, il Ministero per i beni e le attività culturali metterà a disposizione degli enti locali gli strumenti finanziari e conoscitivi, preparando nel frattempo un centro di documentazione che sia un archivio nazionale del patrimonio architettonico e urbanistico in cui raccogliere e conservare gli archivi degli urbanisti e degli architetti e tutti i documenti relativi all'architettura e all'urbanistica. A tale centro potranno accedere gli studiosi, i professionisti e le pubbliche amministrazioni al fine di migliorare gli interventi di architettura contemporanea. Per tutti questi aspetti innovativi auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La qualità degli spazi urbani delle costruzioni ed il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante sono patrimonio di interesse pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell'applicare la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, sono tenute a garantire il rispetto dell'interesse pubblico di cui al comma 1 durante le fasi di progettazione, valutazione dei progetti, autorizzazione ed esecuzione delle opere soggette a concessione edilizia.

Art. 2.

1. Chiunque intenda intraprendere opere soggette a concessione edilizia deve avvalersi di un architetto per l'elaborazione del progetto architettonico oggetto della domanda di concessione stessa, fatta salva la possibilità di ricorrere anche ad altre figure tecniche e professionali per concorrere alla predisposizione del progetto stesso.

2. La progettazione delle opere di edilizia civile aventi rilevante impatto sull'ambiente circostante, o notevole valenza artistica, è attribuita in via esclusiva ai soggetti in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 6.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli interventi di recupero, riqualificazione, innovazione, nuova edificazione o restauro operati sui seguenti spazi, di proprietà pubblica o privata:

- a) strade;

b) piazze;
c) giardini;
d) parchi inseriti nel contesto urbano;
e) facciate di edifici prospicienti gli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto dell'opera sul contesto urbano e ambientale, al fine di garantire, in particolare, che l'intervento sia rispettoso della storia e dei valori architettonici ed estetici dello spazio o del manufatto su cui esso viene effettuato, ne assicuri l'armonico inserimento nell'ambiente circostante e ne garantisca infine la funzionalità e, ove prevista, l'accessibilità da parte dei cittadini.

3. Prima del conferimento di incarichi di progettazione degli interventi di cui al comma 1 da parte di pubbliche amministrazioni, e prima del rilascio da parte degli uffici competenti delle autorizzazioni eventualmente richieste sulla base della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni competenti in materia dei lavori di cui al comma 1 svolgono le opportune ricerche storiche, artistiche, paesaggistiche, archeologiche, geologiche o florifaunistiche nonché i saggi archeologici relativi agli spazi o manufatti oggetto di intervento nonché all'ambiente in cui gli stessi si trovano ad essere inseriti.

4. Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a predisporre, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per assicurare l'armonia cromatica delle facciate degli edifici nonché piani di illuminazione pubblica atti a contribuire al miglioramento della qualità della vita e della fruizione degli spazi urbani, utilizzando gli accorgimenti tecnici che consentano di ridurre l'inquinamento luminoso.

5. Gli interventi di innovazione e riqualificazione urbana devono essere svolti con l'applicazione degli accorgimenti tecnici più idonei a ridurre i danni provocati da eventuali atti vandalici.

Art. 4.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbono assicurare, nella composizione degli organismi chiamati a rilasciare pareri o autorizzazioni in merito agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, la presenza di almeno un membro in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5.

2. Nelle more della realizzazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 6, le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo reperiscono nell'ambito degli stanziamenti ordinari e con il concorso dei fondi dell'Unione europea le risorse atte a garantire, anche attraverso apposite convenzioni con le università, lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i propri dipendenti inseriti negli uffici interessati alle materie di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di cui all'articolo 3 possono essere espletati esclusivamente da soggetti in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 6, ovvero da tecnici o professionisti in possesso di una qualificazione professionale conforme al dettato della Direttiva 384/85/CEE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e altresì dei seguenti requisiti:

a) anzianità di iscrizione in un albo professionale superiore a dieci anni;

b) possesso di un *curriculum* professionale attestante adeguata competenza nelle materie oggetto d'incarico.

2. In mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i candidati all'incarico debbono presentare una dichiarazione di tutoraggio sottoscritta da un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, il quale si assume l'onere della

supervisione del progetto e la responsabilità del risultato dell'opera.

3. Gli incarichi di progettazione relativi alle opere di cui all'articolo 3, comma 1, sono affidati secondo la seguente procedura:

a) per onorari di importo fino a 40.000 Euro, sulla base della verifica della capacità professionale;

b) per onorari di importo compreso fra 40.000 e 200.000 Euro, attraverso il concorso di idee o progettazione, consistente nella presentazione, da parte del progettista concorrente, di una relazione sintetica, corredata da disegni e da *curriculum* contenente almeno tre lavori a scelta del concorrente stesso;

c) per onorari di importo superiore a 200.000 Euro, secondo la procedura di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

4. Gli appalti relativi ai lavori di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge debbono essere aggiudicati sulla base dei criteri - di seguito elencati in ordine decrescente di importanza - i quali debbono essere menzionati dal capitolato di oneri o dal bando di gara emesso dalle amministrazioni aggiudicatrici:

a) qualità dell'esecuzione e dei materiali impiegati;

b) merito tecnico;

c) caratteristiche estetiche e funzionali;

d) termine di consegna o esecuzione;

e) prezzo.

Art. 6.

1. È istituito il corso di laurea in architettura del paesaggio. Il corso ha durata quinquennale ed è articolato in un triennio propedeutico ed in un successivo biennio, al termine di quale si consegue il diploma di laurea in architettura del paesaggio.

2. Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive

modificazioni, è aggiunta la laurea in architettura del paesaggio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, viene determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea e del diploma universitario in architettura del paesaggio, e sono indicati gli insegnamenti e le attività formative da svolgere ai fini del conseguimento del diploma di laurea, che dovranno in ogni caso prevedere materie attinenti la storia delle città, dei giardini e del paesaggio, lineamenti di geografia antropica, archeologia, zoologia e botanica, geologia, climatologia e dinamiche ambientali, valutazioni d'impatto, ingegneria naturalistica e storia dell'arte.

Art. 7.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per il finanziamento dei concorsi di idee al quale abbiano accesso i soggetti pubblici che ricorrano alla procedura di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*).

2. Le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la costituzione di un centro nazionale di documentazione di architettura e urbanistica al fine di favorire la compatibilità delle opere progettate con il contesto paesaggistico e ambientale.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2000, 20 miliardi per l'anno

2001 e 10 miliardi per l'anno 2002, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

